

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1983

relativa ad un aiuto previsto dal governo del Regno Unito a favore di un investimento volto ad aumentare la capacità produttiva di film di polipropilene

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(84/94/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver intimato agli interessati, conformemente al disposto del suddetto articolo, di presentare le loro osservazioni e dopo averne preso nota,

considerando che il governo del Regno Unito ha notificato alla Commissione il 7 marzo 1983 un progetto di aiuto in applicazione dell'articolo 8 dell'Industrial Development Act 1982, sotto forma di una sovvenzione di 1,35 milioni di sterline inglesi a favore di un progetto di investimento di circa 12,6 milioni di sterline inglesi inteso ad accrescere la capacità produttiva di film di polipropilene a Swindon;

considerando che con detto investimento si intende ammodernare l'impianto produttivo esistente di 2 000 tonnellate per la produzione di film di polipropilene e di ampliarlo per raggiungere 9 000 t/anno;

considerando che il 20 aprile 1983 la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE, dato che a suo parere l'aiuto previsto può alterare le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria all'interesse

comune e che l'aiuto non sembra necessario per ottenere da parte dell'impresa destinataria un comportamento che consenta alla Commissione di applicare una delle disposizioni di deroga al principio dell'incompatibilità degli aiuti con il mercato comune;

considerando che, nel quadro di detta procedura, il governo britannico ha trasmesso il 26 maggio 1983 le proprie osservazioni, sottolineando la necessità dell'aiuto dal momento che il progetto di investimento non potrebbe essere realizzato senza tale aiuto data l'insufficienza delle risorse finanziarie di cui dispone l'impresa interessata e che l'aumento di capacità previsto non sarebbe tale da causare distorsioni di concorrenza nei confronti degli altri produttori comunitari di film di polipropilene;

considerando che i governi di due Stati membri, un'organizzazione di categoria del settore e un'impresa concorrente hanno comunicato di condividere le preoccupazioni della Commissione circa eventuali distorsioni di concorrenza che potrebbero scaturire dal progetto di aiuto britannico;

considerando che il progetto di aiuto britannico può nella fattispecie influire sugli scambi tra Stati membri e rischia di falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE, favorendo l'impresa interessata e la produzione di film di polipropilene;

considerando che l'aiuto previsto potrebbe rafforzare la posizione competitiva dell'impresa destinataria che occupa già una posizione di forza sul mercato dei film per imballaggio, in considerazione della sostituzione su tale mercato del cellofan con il film di polipropilene; che in tale settore esiste già una situazione di sottoutilizzo delle capacità produttive e che tale situazione rischierebbe di aggravarsi con l'aumento delle capacità produttive favorite dagli aiuti di Stato;

considerando che a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CEE, sono incompatibili con il mercato comune gli aiuti che rispondono ai criteri ivi enunciati; che le deroghe a tale incompatibilità, previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato, le sole che possono essere applicate al caso in esame, precisano gli obiettivi perseguiti nell'interesse della Comunità e non nell'interesse del solo destinatario dell'aiuto; che tali deroghe vanno interpretate rigidamente in sede di esame di qualsiasi programma di aiuto a finalità regionale o settoriale, o di qualsiasi caso singolo di applicazione di regimi di aiuto generali, e in particolare che tali deroghe sono applicabili solo laddove la Commissione sia in grado di stabilire che, senza l'aiuto, il libero gioco delle forze di mercato non sarebbe di per sé sufficiente ad ottenere dalle imprese destinatarie un comportamento che contribuisca alla realizzazione di uno degli obiettivi perseguiti mediante tali deroghe;

considerando che, qualora il beneficio di tali deroghe venisse accordato ad aiuti non implicanti una simile contropartita, si influirebbe sugli scambi tra Stati membri e si falserebbe la concorrenza, senza che ciò sia in alcun modo giustificato dall'interesse comune, concedendo indebiti vantaggi a determinati Stati membri;

considerando che, nell'applicare i principi più sopra citati all'esame dei casi di aiuto, la Commissione deve verificare che da parte dell'impresa destinataria esista una contropartita che giustifichi la concessione dell'aiuto, vale a dire che l'aiuto risulti necessario per promuovere la realizzazione di uno degli obiettivi di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE; che, qualora ciò non sia dimostrabile, è chiaro che la concessione dell'aiuto non contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti con le deroghe, ma consente solo di migliorare la situazione finanziaria dell'impresa interessata;

considerando che nel caso in esame non sembra esservi una tale contropartita da parte dell'impresa destinataria dell'aiuto;

considerando che il governo britannico non è stato in grado di fornire, e che la Commissione non è stata in grado di individuare alcuna giustificazione che

consenta di stabilire che l'aiuto risponde ai presupposti per l'applicazione di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE;

considerando che, per quanto concerne le deroghe previste dal paragrafo 3, lettere a) e c), dell'articolo 92 del trattato, relative agli aiuti destinati a favorire o ad agevolare lo sviluppo di talune regioni, occorre considerare che la regione di Swindon non è una regione nella quale sia riscontrabile un tenore di vita anormalmente basso oppure una grave forma di sottoccupazione ai sensi della deroga di cui alla lettera a); che il progetto d'aiuto britannico non presenta le caratteristiche necessarie per contribuire allo sviluppo di talune regioni economiche ai sensi della deroga di cui alla lettera c);

considerando che, per quanto concerne le deroghe dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), del trattato CEE, il progetto in questione non presenta alcun elemento che consenta di definirlo come progetto di comune interesse europeo oppure in grado di porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro e che quindi non si giustifica l'applicazione di detta deroga; che, da una parte, i problemi sociali ed economici del Regno Unito per quanto preoccupanti non sono molto più gravi di quelli delle altre regioni centrali della Comunità di cui fa parte il Regno Unito, mentre è più che mai presente il rischio di una corsa al rialzo degli aiuti e, che più che in altre regioni, un aiuto rischierebbe di influire sugli scambi tra Stati membri; che d'altra parte dalle informazioni socioeconomiche disponibili per il Regno Unito non emergono elementi da cui sia possibile dedurre che esiste un grave turbamento dell'economia, ai sensi del trattato; che l'intervento del governo britannico non persegue d'altronde lo scopo di fronteggiare una simile situazione;

considerando infine che, per quanto concerne le deroghe previste dal paragrafo 3, lettera c), dell'articolo 92 del trattato CEE a favore degli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, l'esame dell'evoluzione del settore del film di polipropilene porta alla conclusione che l'ammodernamento e l'ampliamento delle capacità produttive con aiuti di Stato sono contrari all'interesse comune a causa delle distorsioni di concorrenza che potrebbero derivare dall'aiuto previsto per gli altri produttori di film di polipropilene della Comunità; che tale constatazione rimane valida anche se i nuovi impianti comportano un certo miglioramento delle tecniche di produzione;

considerando, tenuto conto di quanto precede, che il progetto di aiuto del governo britannico non risponde ai requisiti per beneficiare di una delle deroghe previste dall'articolo 92, paragrafo 3, del trattato CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 3

Articolo 1

Il governo del Regno Unito non può dare esecuzione al progetto di aiuto a favore di un'impresa del settore chimico per l'ammodernamento dell'unità di produzione di film di polipropilene e per il suo ampliamento, notificato alla Commissione il 7 marzo 1983.

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno Unito comunica alla Commissione, nel termine di un mese dalla notifica della presente decisione, le misure prese per conformarvisi.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1983.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Membro della Commissione